

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), nata ad Asmara il 31 marzo 1945, cittadina italiana.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. - Prev. n. 237

15A01286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 gennaio 2015.

Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'art. 17, che ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;


Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 189 relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1, comma 1116, che ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare l'art. 14-*bis* concernente il "finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", che ha demandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante "regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2011, che raccoglie in un testo unico coordinato i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 disciplinanti l'attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2011, n. 219, recante "regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 5;



Considerata la necessità di affidare la gestione, il controllo e l'elaborazione delle informazioni contenute nel SISTRI agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in materia ambientale;

Considerata la complessità degli aspetti ambientali che richiedono la definizione e l'organizzazione di un Sistema di sicurezza che monitori il ciclo completo di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 91 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 116 del 2014;

ADOTTANO

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Corpo forestale dello Stato è interconnesso al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

Art. 2.

Il Corpo forestale dello Stato opera in stretto collegamento con il Ministero dell'ambiente assicurando l'accesso alle informazioni non riservate presenti in ambito SISTRI da parte del Ministero ai fini degli adempimenti relativi alle proprie attività istituzionali.

Art. 3.

Dall'attuazione del presente decreto non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e/o per gli utenti del Servizio informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari
e forestali*
MARTINA

15A01418

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2015.

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Considerato che è opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi talune prestazioni di servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

